



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI

UFFICIO I

REPARTO I-SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851-prot.dag@giustiziacerit.it-
ufficioIcivile.dginterni.dag@giustizia.it

Roma, data protocollo

Ai sig.ri Presidenti di Corte d'appello
ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti d'appello
LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale della Polizia Criminale

Servizio Centrale di Protezione

(rif. Prot. NR. 123/H.4/2 Sez./2953/24/NC del 12 marzo 2024)

Al sig. Capo del Dipartimento

Al Consiglio Nazionale Forense

Oggetto: Testimoni di giustizia –Pagamento decreto liquidazione ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera e) legge 11 gennaio 2018 n. 6 – Segnalazione Ministero Interno-Chiarimenti – Rif. Prot. DAG n. 55687E del 12 marzo 2024

È pervenuta, dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, una segnalazione inerente ad alcune ricadute della circolare diramata da quest'articolazione ministeriale in data 21 febbraio u.s., con prot. DAG n.39354U, in materia di liquidazione degli onorari e delle spese dei difensori dei testimoni di giustizia.¹

In particolare, nella nota si legge:

¹ V. la legge n. 6/2018, articolo 6 comma 1 lettera e), in materia di *Misure di sostegno economico*, che prevede: "l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile; si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

"Sono pervenute a questo servizio reiterate segnalazioni da parte dei difensori di collaboratori di giustizia, che hanno riferito circa l'erronea applicazione della summenzionata circolare anche all'atto della richiesta di emanazione del decreto di liquidazione avanzata dai difensori di fiducia dei collaboratori. Nello specifico sembrerebbe che alcune cancellerie abbiano richiesto l'iscrizione dei predetti legali al sistema automatizzato SIAMM, assumendo l'impossibilità di emanare il relativo decreto, ove non venga preliminarmente perfezionata la registrazione a tale sistema.... [omissis] ... le spese legali dei collaboratori di giustizia ... vengono liquidate dal Servizio centrale di protezione previa acquisizione del decreto di liquidazione emanato dalla competente autorità giudiziaria, munito del relativo preavviso di parcella e con successiva emissione di fattura in formato cartaceo, giusto protocollo d'intesa "classificato riservato" numero 620/5/2019, sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate, ai sensi della normativa in materia che dispone " la non tracciabilità" delle somme erogate nell'interesse dei titolari di programma di protezione".

Alla luce di quanto sopra, si sottolinea che le disposizioni impartite con circolare del 21 febbraio u.s. prot. DAG n. 39354U si applicano esclusivamente alle liquidazioni degli onorari e spese del difensore dei testimoni di giustizia, non già ai pagamenti degli onorari e spese dei difensori dei collaboratori di giustizia, che restano (e gravano su capitolo) di competenza del Ministero dell'interno, secondo le disposizioni del decreto-legge n. 8/1991.

Laddove, agli effetti della legge n. 6/2018, per "testimone di giustizia" si intende (v. l'art. 2) colui che "rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio", che "assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone", e che vanta gli ulteriori requisiti soggettivi indicati dalla norma; d'altronde, l'assistenza legale in favore del testimone di giustizia è riconosciuta (v. art. 6, in nota) per i procedimenti in cui questi renda dichiarazioni, ovvero eserciti i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisca parte civile.

Si coglie l'occasione per rammentare che le modalità di pagamento delle spettanze dei difensori dei **testimoni** di giustizia sono le seguenti:

- Registrazione, sul sistema SIAMM, del decreto di liquidazione emesso dal magistrato in favore dell'avvocato del testimone di giustizia, a cura dell'Ufficio Spese pagate dall'Erario o della diversa articolazione preposta all'istruttoria dal Capo dell'Ufficio nell'esercizio dei suoi poteri di organizzazione;

- Inoltre al funzionario delegato per il pagamento degli importi dovuti.

Invitando gli uffici ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni già impartite con la circolare del 21 febbraio u.s., si pregano le SS.LL. a dare massima divulgazione alla presente, presso gli uffici di rispettiva competenza.

Cordialmente

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni Mimmo

MIMMO
GIOVANNI
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
14.03.2024
23:29:42
GMT+01:00

